

Riunione del 13 maggio 2008

08.07.08 RICORSO SOC. CUORE di Reggio Calabria avverso la decisione della C.A.F. pubblicata in data 8 aprile 2008

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

AVV. RENATO TOBIA	Presidente
AVV. FRANCO FABRIANI	Vice Presidente - Relatore
AVV. CLAUDIO DI TULLIO	Componente

Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

DECISIONE

In relazione al ricorso di legittimità proposto dalla Soc. Cuore di Reggio Calabria, avverso la decisione della C.A.F. pubblicata in data 8.4.2008.

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 13.12.2007 la C.T.A., adita dalla atleta Neri Mariangela con richiesta di svincolo per giusta causa dalla Società Cuore, rigettava il ricorso stesso “ritenuti i motivi posti a fondamento del ricorso generici e non provati”.

Avverso tale provvedimento l’atleta – che non era comparsa in sede di discussione di primo grado – proponeva rituale appello alla C.A.F., reiterando i medesimi motivi già proposti dinanzi alla C.T.A. e cioè:

- 1) mancata visita medica annuale;
- 2) onerosità della richiesta economica avanzata dalla Società Cuore per il riscatto del cartellino;
- 3) incompatibilità ambientale.

Entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, comparivano dinanzi al Giudice di Appello che, con provvedimento affisso il giorno 8.4.08, disponeva lo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla Soc. Cuore.

Avverso tale provvedimento interponeva ricorso di legittimità il sodalizio, richiedendo l’annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata, previa sospensione della sua esecutività, di cui formulava contestuale specifica richiesta.

Il presidente della Corte federale, competente funzionalmente, emetteva in data 21.4.2008 atto di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e veniva disposta la fissazione dell'udienza di discussione al giorno 13.5.2008.

All'udienza predetta, celebratasi dinanzi questa Corte federale con la presenza di entrambi i rappresentanti delle parti, venivano rassegnate le seguenti

Conclusioni

- a) per la Società ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio
- b) per la tesserata Mariangela Neri: rigetto del ricorso

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sia pure parziale.

La decisione impugnata (CAF 8.4.08) sostiene che la decisione emessa dalla CTA “non è adeguatamente motivata, non risultando chiaro il percorso logico-giuridico che ha indotto il giudice di prime cure a ritenere generici i motivi di ricorso dedotti dall'appellante”.

Orbene, se così esattamente fosse, la CAF, ritenuta la carenza di motivazione, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.97 n. 4 lett.d) R.G., annullare la decisione impugnata e rinviare all'Organo che aveva emesso la decisione stessa (la CTA), per un nuovo esame del merito.

La CAF ha invece emesso un autonomo e diretto provvedimento di scioglimento del vincolo.

In effetti, però, la decisione della CTA, più che essere “non adeguatamente motivata”, appare essere in realtà solo “succintamente motivata”.

La C.T.A., infatti, dopo aver definito “generici” i motivi posti a fondamento del ricorso, ha altresì correttamente ritenuto “non provati” gli stessi.

D'altronde è ancora la mancanza della prova, o meglio la mancata indicazione, da parte del giudice di 2° grado, degli elementi probatori posti a fondamento della propria decisione, a rendere invalida la decisione contraria di accoglimento della richiesta di svincolo.

Si limita infatti la C.A.F. a ritenere apoditticamente validi i motivi dedotti dalla appellante – senza peraltro neppure definirli esplicitamente come “validi” – ed a far discendere da una non provata esposizione degli stessi una nuova decisione nel merito, diametralmente opposta a quella di 1° grado, di accoglimento della richiesta di svincolo.

./.

Ciò che preme rilevare è che, al di là della questione (lungamente dibattuta tra le parti in sede di discussione) se possano essere ritenuti ammissibili nel giudizio di appello nuovi elementi di prova o se possano essere ammesse e/o disposte nuove assunzioni di mezzi probatori e istruttori, nulla emerge a tale riguardo dalla motivazione della decisione impugnata, la quale, neppure “succintamente”, ma anzi in modo del tutto carente, nulla motiva circa la prova dei fatti dedotti dalla appellante a fondamento della propria richiesta di svincolo.

Occorre peraltro osservare che soprattutto il primo dei motivi di fatto dedotti dall’atleta merita un adeguato approfondimento, ovverosia la mancata acquisizione della obbligatoria certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica.

Tale obbligo, posto a carico del sodalizio (art.21 RAT), è mutuato dalla normativa statale (D.M. Sanità 18.2.1982 in G.U. 5.3.82 n. 63) e regionale (L.R. 1.12.1988 n.28 Regione Calabria), incombendo alla società sportiva l’onere della presentazione nominativa della richiesta al competente Medico Sportivo, da cui risulti la qualifica di “agonista” dell’atleta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. Cuore, visto l’art.98 n. 2 R.G., la Corte Federale annulla la decisione impugnata, rinviando alla C.A.F., perché emetta una nuova decisione di merito, indicativa delle ragioni di diritto e degli elementi di prova che giustificano o meno le ragioni di fatto dedotte dall’atleta Mariangela Neri a fondamento della propria richiesta di svincolo, mandando altresì alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari a carico del sodalizio Cuore Reggio Calabria, derivanti dalla mancata applicazione dell’art. 21 RAT.

Dispone la restituzione della metà della tassa di impugnazione e l’incameramento dell’altra metà.

Così deciso in Roma il 20.5.2008

Affisso il 21 maggio 2008-05-21

F.to Il Vice Presidente estensore
Avv. Franco Fabriani

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia